

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2739)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 15 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4265)*

**d'iniziativa del deputato DE MEO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 febbraio 1968*

**Determinazione della nuova misura del contributo ordinario  
annuo a favore della Lega navale italiana**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il contributo ordinario annuo di lire 30 milioni concesso alla Lega navale italiana con legge 5 luglio 1964, n. 626, a decorrere dall'esercizio 1968 è fissato in 60 milioni annui.

#### Art. 2.

In aggiunta ai particolari compiti di propaganda marinara determinati dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 626, la Lega navale italiana provvederà al potenziamento della propria rete di sedi nautiche, alla loro manutenzione, in modo da assicurarne l'efficienza ed alla distribuzione ai propri gruppi sportivi di imbarcazioni per l'addestramento dei giovani.

#### Art. 3.

All'onere di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.